

CIRCOLARE INFORMATIVA

Novità fiscali

Scadenze

Adempimenti

Novità fiscali

Sistri

E' in via di perfezionamento un decreto che assoggetta al Sistri solo imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti con più di 10 dipendenti nei settori dell'industria, artigianato, commercio e servizi" sottolinea il ministro. Il decreto inoltre "contiene altre semplificazioni finalizzate a venire incontro alle esigenze dei produttori al fine di assicurare un 'decollo' della fase 2 sistema che sia meno problematica possibile.

Indennità Co.co.pro

Con il messaggio 2999 del 3 marzo 2014 l'Inps ha fornito chiarimenti in materia di indennità una tantum riservato ai co.co.pro iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps che restano senza lavoro.

Per l'anno 2014 va utilizzato il nuovo modello "cocopro 2014 cod. Sr 140" disponibile sul sito dell'Inps.

Il limite di reddito massimo è stato aggiornato in base all'indice Istat a euro 20.220.

Per quanto riguarda l'altro requisito, cioè il riconoscimento di un periodo di disoccupazione di almeno due mesi, è possibile ricorrere all'autocertificazione.

Nuova mediazione

Le modifiche apportate dal dl 147/2013 entrano in vigore dagli atti reclamabili notificati a decorrere dal 3.3.2014, ed ha rilievo, ai fini della decorrenza, il momento in cui il contribuente ha ricevuto l'atto, e non la data di consegna all'agente notificatore e/o quella di spedizione.

Grazie alle novità della L. 147/2013 la mancata presentazione del reclamo (perciò la notifica del ricorso seguita dall'immediata costituzione in giudizio) non causa l'inammissibilità del ricorso, ma la mera improcedibilità, che può essere eccepita solo dall'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, in caso di "salto" della fase di mediazione, il giudice, se sollecitato dalla parte resistente, rileva l'improcedibilità del ricorso e rinvia l'udienza, per consentire il confronto strumentale alla mediazione.

Mutui prima casa

Diventa operativo l'accesso al plafond casa di 2 miliardi di euro destinati a finanziare i mutui per l'acquisto della casa e per la ristrutturazione edilizia. Dal 5 marzo è possibile richiedere un mutuo ipotecario alle banche che hanno firmato la convenzione con cassa depositi e prestiti.

A disposizione delle banche aderenti 150 milioni di euro, da utilizzare per l'erogazione di mutui a tasso agevolato – in via prioritaria – a giovani coppie, famiglie con soggetti disabili e famiglie numerose, per l'acquisto di immobili ad uso abitativo e interventi di ristrutturazione con accrescimento dell'efficienza energetica. L'accesso al plafond è regolato "a sportello", fino ad esaurimento dello stesso. Ricordiamo che il plafond casa è stato previsto all'interno dal Dl n. 102/213 convertito dalla legge n. 24/2013 e reso esecutivo dalla convenzione del 20 novembre 2013, siglata l'Abi, e Cdp (si veda Italia Oggi dell'11 febbraio 2014). Il plafond casa non sostituisce la possibilità di sfruttare gli incentivi fiscali già previsti per queste categorie di interventi.

Consultazione dati catastali

Le persone fisiche, con abilitazione ai servizi Fisconline o Entratel, dal prossimo 31 marzo, potranno consultare on line, gratuitamente e senza versare tributi, le banche dati ipotecaria e catastali in relazione agli immobili dei quali risultano titolari, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

Il provvedimento direttoriale, del 4 marzo, stabilisce le modalità e i tempi di accesso alla procedura, attivata in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5-*quinquies*, del decreto legge 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012.

Nuova visura camerale

Da mercoledì 5 marzo il documento che presenta la situazione giuridica e le principali informazioni economiche delle aziende iscritte presso il Registro imprese diventa ancora più chiaro e semplice da consultare.

La grafica propone in prima pagina le principali informazioni dell'azienda, i dati anagrafici ed economici, quelli sull'attività e un riepilogo dei documenti disponibili e delle certificazioni ottenute. L'indice navigabile consente poi di accedere alle informazioni da approfondire e di ottenere una sintesi dei principali dati.

Al debutto il Qr code, collocato nella prima pagina, che garantisce l'autenticità del documento in possesso con quello archiviato dal Registro imprese al momento dell'estrazione. Lo stesso Qr code, da leggere con l'app "Ri Qr code" realizzata da InfoCamere, permette di recuperare l'originale da smartphone, tablet e pc.

Obblighi Inail tirocinati

Praticantato negli studi professionali senza obbligo di assicurazione contro gli infortuni.

Lo chiarisce l'Inail, con la circolare 16, informa che per i tirocini che comportano la partecipazione alle lavorazioni si devono applicare i tassi di premio specifici di tali attività, viene lasciata invariata la situazione per chi effettua un periodo di pratica per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A patto, però di rispettare alcune condizioni.

L'Inail tiene conto che il praticantato è gratuito e non genera un rapporto di lavoro vero e proprio, anche se ci sono dei rimborsi spese forfettari. In tale situazione, quindi, il professionista non deve versare i premi per la copertura contro gli infortuni. L'obbligo scatta però se il praticante oltre a svolgere attività presso lo studio partecipa a corsi di formazione professionale che lo espone a un rischio specifico connesso al lavoro. In questo caso l'obbligo di assicurazione è a carico di chi cura i corsi. La copertura deve essere garantita anche quando oltre all'attività in studio il praticante esegue lavorazioni rischiose nell'ambito di un rapporto di lavoro parasubordinato o subordinato per conto del professionista o, ancora, quando ricorrono le condizioni oggettive e soggettive previste dall'articolo 1 del Dpr 1124/1965 e dal Dlgs 38/200 che riguardano attività specifiche quali la realizzazione di opere edili, collaudo macchine, trasporto, scavi.

Redditometro

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 6/E dell'11 marzo, fornisce alcune precisazioni in merito alle istruzioni operative dettate in materia di redditemetro con la circolare 24/2013. Per garantire che il trattamento dei dati personali effettuato ai fini dell'accertamento sintetico sia conforme alla disciplina in materia, l'Agenzia ha infatti richiesto al Garante della privacy una verifica preliminare della procedura relativa al controllo finalizzato alla ricostruzione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche (articolo 38, commi quarto e seguenti del Dpr 600/1973). Il Garante, con parere del 21 novembre 2013, ha, in primo luogo, precisato che l'intervento del funzionario prima dell'adozione dell'atto di accertamento esclude di fatto la possibilità che questo sia fondato unicamente sul trattamento automatizzato di dati personali. Ha, tuttavia, prescritto l'adozione di alcuni interventi relativi alla qualità e conservazione dei dati, all'informativa al contribuente, all'individuazione della reale situazione familiare dello stesso, alla determinazione del contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva.

Può accadere che non vi sia coincidenza tra "famiglia fiscale" e "famiglia anagrafica". In sede di selezione, infatti, viene attribuito a ogni contribuente il tenore di vita (*lifestage*) risultante dalla famiglia fiscale presente in Anagrafe tributaria, determinata in base ai dati delle dichiarazioni presentate dai contribuenti: contribuente, coniuge (anche se non fiscalmente a carico), figli e/o altri familiari a carico. La famiglia anagrafica, invece, comprende anche i figli maggiorenni e gli altri familiari conviventi, nonché i conviventi di fatto, non fiscalmente a carico.

L'ufficio dell'Agenzia, prima di inviare invito formale, dovrà effettuare i necessari riscontri sulla situazione familiare del contribuente, eventualmente aggiornando la composizione del nucleo familiare, per evitare la selezione di soggetti che, con il reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, giustificano l'apparente scostamento individuale. Il riscontro potrà avvenire tramite collegamento telematico con l'Anagrafe comunale o, in alternativa, colloquiando con il Comune tramite Pec.

Il disallineamento fisiologico tra famiglia fiscale e famiglia anagrafica è comunque destinato a essere superato, quando sarà completata l'Anagrafe nazionale della popolazione residente e la sua integrazione con l'Anagrafe tributaria.

Il Garante della privacy ha evidenziato che la ricostruzione sintetica del reddito deve basarsi su "dati relativi alle spese certe, alle spese per elementi certi e al fitto figurativo che, nonostante sia un dato presunto, si presta ad essere facilmente verificato anche in sede di contraddittorio con il contribuente".

Le spese medie Istat, pertanto, sono utilizzabili per il calcolo delle spese solo se connesse ad elementi certi, quali il possesso e le caratteristiche di immobili e di mobili registrati (spese per la manutenzione ordinaria degli immobili, per acqua e condominio, paramtrate ai metri quadrati dell'abitazione; spese per l'utilizzo di veicoli, paramtrate ai kW).

Le spese medie Istat non avranno invece alcun peso nella selezione dei contribuenti da sottoporre ad accertamento sintetico.

Inoltre, non saranno oggetto di contraddittorio le spese per beni e servizi di uso corrente, il cui contenuto induttivo è determinato con esclusivo riferimento alla media Istat della tipologia di nucleo familiare e area geografica di appartenenza (vedi tabella A allegata al Dm 24 dicembre 2012). Gli importi relativi a tali spese saranno oggetto di contraddittorio e potranno concorrere alla ricostruzione sintetica del reddito soltanto se individuati puntualmente dall'ufficio. Analogamente, le spese per elettrodomestici, arredi e altri beni e servizi per la casa. Viene poi ribadito il concetto, già affermato nella circolare 24/2013, secondo cui, se il contribuente fornisce chiarimenti esaustivi su "spese certe", "spese per elementi certi", investimenti e quota di risparmio dell'anno, l'attività di controllo basata sulla ricostruzione sintetica del reddito si esaurisce nella prima fase del contraddittorio.

In base al Dm 24 dicembre 2012, al contribuente, per il quale non risulta nel comune di residenza alcune delle tipologie di possesso (proprietà o altro diritto reale, locazione o leasing immobiliare, uso gratuito), viene attribuita la spesa per il "fitto figurativo". Questo, però, non rileva ai fini della selezione.

In sede di contraddittorio, il contribuente potrà rappresentare la sua reale condizione abitativa, consentendo in tal modo di sostituire la spesa per "fitto figurativo" con la determinazione delle "spese per elementi certi" connesse alle caratteristiche dell'immobile di cui dispone.

L'Agenzia, per limitare i rischi di errori ed evitare di selezionare posizioni che richiedono riscontri in ordine alla correttezza dei dati presso gli enti fornitori, sta effettuando una preliminare analisi delle informazioni presenti nelle banche dati. Analogamente gli uffici, prima di procedere all'invito del contribuente, dovranno effettuare ulteriori controlli preventivi sulla correttezza dei dati utilizzati e provvedere alle eventuali opportune modifiche.

Scadenze

Data	Tipologia scadenza
Mercoledì 16	IVA Pagamento della seconda rata del saldo annuale risultante dalla dichiarazione Iva per i contribuenti che hanno optato per il pagamento a rate. Sulla rata sono dovuti interessi dello 0,33%.
Martedì 22	SPESOMETRO Comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2013. Per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2013 per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore ad EUR 3.600,00, al lordo dell'Iva.
Mercoledì 30	ENTI NON COMMERCIALI Termine per la redazione di apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui devono risultare le entrate e le spese relative alle raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza delle celebrazioni, delle ricorrenze o delle campagne di sensibilizzazione.
Mercoledì 30	BENI AI SOCI Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento, con riferimento all'anno 2013. La Comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo
Mercoledì 30	FINANZIAMENTI SOCI Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno 2013, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a euro 3.600,00